

Repertorio n. 43.802 Raccolta n.ro 16.307

ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di gennaio
a di 23 gennaio 2019

in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi 20, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il generale

- **Garassino Giovanni** nato a Cuneo (CN) il 2 novembre 1952 e domiciliato per la carica in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme n. 7.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nell'interesse della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" con sede in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 7, codice fiscale 03073220588, Associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1954 n. 1274 ed iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - al n. 111/1955 del 13 settembre 1955, di cui è Presidente Nazionale, mi richiede di voler depositare nei miei atti il testo di statuto del Fondo di Solidarietà "Stenio Contigliozzi".

A ciò aderendo, io Notaio ricevo il documento di cui sopra e cioè il testo di Statuto del Fondo composto di numero due fogli che non presenta postille, correzioni od altri vizi visibili e viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e con questo verrà sottoposto alla formalità della registrazione.

Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.

Il comparente dispensa me Notaio dal dare lettura dell' allegato dichiarando di ben conoscerlo.

Il presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio, viene da me Notaio letto al Comparente che su mia domanda lo approva, perchè conforme alla sua volontà: sono le ore nove e minuti trenta

GIOVANNI GARASSINO

LIVIO COLIZZI NOTAIO

Copia composta di *due* fogli, conforme all'originale, rilasciata dal dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, per usi consentiti.

Roma, *25 gennaio* 2019



The image shows a handwritten signature in cursive, which appears to be 'L. Colizzi', written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN ROMA' at the top and 'COLIZZI LIVIO' at the bottom, with a central emblem featuring a star and other heraldic symbols.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 25/01/2019
n.2027
serie1T
euro 245,00

Allegato "A" al n.ro 16.307 di raccolta

STATUTO
del
FONDO DI SOLIDARIETA' "STENIO CONTIGLIOZZI"

Art. 1

Il Fondo di solidarietà "Stenio CONTIGLIOZZI", di seguito denominato Fondo, è istituito dalla Presidenza nazionale dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna destinataria di un lascito testamentario del Dott. Stenio CONTIGLIOZZI, il quale destinava all'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna la somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni) a favore dei granatieri più poveri e bisognosi.

Il Fondo ha sede legale in Roma, presso la Presidenza Nazionale, attualmente in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7

Art. 2

Il Fondo opera nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Scopo del Fondo, che non ha fini di lucro, è quello di somministrare, a insindacabile giudizio del Comitato Nazionale le elargizioni a favore dei Granatieri più poveri e bisognosi appartenenti al Corpo dei Granatieri di Sardegna siano essi in servizio o in congedo, regolarmente iscritti alla Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.

Art. 3

Il patrimonio del Fondo, i cui proventi debbono essere destinati esclusivamente al conseguimento dello scopo testamentario, è formato dal fondo di dotazione, costituito da una somma di denaro versata su un conto corrente bancario intestato a: *Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna Presidenza Nazionale - Fondo di Solidarietà "Stenio Contigliozzi"*, nonché da liberalità, donazioni, lasciti che pervenissero da persone fisiche o da enti pubblici o privati che espressamente li destinino al predetto Fondo.

La Presidenza nazionale ha il potere di non accettare i contributi e le donazioni che ritiene non idonei al perseguimento delle finalità testamentarie del Fondo, nonché all'immagine dell'Associazione medesima.


Art. 4

Sono organi del Fondo il Comitato nazionale della A.N.G.S. (art. 23 Statuto A.N.G.S. Ed. 2016) e il Collegio dei Probiviri sempre della A.N.G.S. (art. 30 Statuto A.N.G.S. Ed.2016) nonché il Revisore dei Conti, di cui al successivo art. 7

Il Comitato nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, emana il Regolamento riguardante l'impiego del capitale del Fondo e precisamente: i termini per la valutazione delle richieste e la relativa stesura della graduatoria di merito, le modalità di inoltro delle richieste e dei documenti da allegare da parte dei richiedenti, l'entità massima che, annualmente, può essere elargita, nonché il limite massimo del contributo individuale da concedere e quant'altro ritenuto necessario da inserire per una esaustiva completezza di trattazione.

La delibera del prefato Comitato nazionale, con allegato il parere insindacabile del Collegio dei Probiviri, deve essere portata a conoscenza sia del Consiglio nazionale che dell'Assemblea nazionale nella prima riunione utile.

Art. 5



Al Comitato nazionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, nulla escluso od eccettuato, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento del Fondo di cui al precedente art. 4.

Al Comitato nazionale, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Probiviri sono attribuiti, inoltre, i poteri per modificare e riformare il presente Statuto, nel pieno rispetto delle norme testamentarie. Le delibere delle riunioni del Comitato nazionale inerenti alle modifiche dello Statuto in parola, devono essere approvate a maggioranza dai 2/3 dei componenti del citato Comitato, dopo aver acquisito il parere favorevole unanime del Collegio dei Probiviri. A parità di voti, sarà decisivo il voto del Presidente Nazionale. La delibera dovrà successivamente essere portata a conoscenza sia del Consiglio nazionale che dell'Assemblea nazionale nella prima riunione utile.

Art. 6

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. La gestione amministrativa del Fondo deve essere inserita nel bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, (come previsto dagli articoli 39 e 40 dello Statuto A.N.G.S. Ed. 2016).

Art. 7

Il controllo di verifica sulla gestione delle elargizioni viene esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti (art. 31 dello Statuto A.N.G.S. Ed. 2016).

Le sue funzioni sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate che sono a carico dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, capitolo di spesa relativa alla Presidenza nazionale.

Art. 8

Tutti gli atti inerenti alla gestione del Fondo che vengono svolti dai vari soggetti devono rispettare le norme sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Presidenza nazionale in ottemperanza alla normativa UE ha emanato, via e-mail, in data 15 ottobre 2018 con prot. 76/77/2018 fino a livello Nucleo, la Disposizione permanente e il Regolamento A.N.G.S per il trattamento dei dati personali in ambito associativo.

Art. 9

La rappresentanza legale del Fondo compete al Legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.

Art. 10

Il presente Statuto verrà depositato agli atti di un Notaio.

GARASSINO GIOVANNI

LIVIO COLIZZI NOTAIO